REGOLAMENTO (CEE) N. 2641/88 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 1988

che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 della Commissione (2), in particolare l'articolo 46, paragrafo 5, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 67, paragrafo 8 e l'articolo 81,

considerando che l'articolo 46, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ottenuti da uve prodotte nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uve ; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, il regime di aiuti può essere applicato anche all'utilizzazione di uve di origine comunitaria ; che è opportuno estendere il beneficio dell'aiuto anche a queste ultime, per tener conto dei procedimenti di elaborazione dei succhi di uve ;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire ; che occorre pertanto fissare detto periodo di riferimento ;

considerando che, ai fini dell'applicazione del regime di aiuti, è necessario instaurare una prassi amministrativa che consenta sia il controllo dell'origine sia il controllo della destinazione dei prodotti che possono beneficiare dell'aiuto ;

considerando che, sotto il profilo economico, il regime di aiuti è inteso ad incoraggiare, per la fabbricazione dei succhi di uve, l'utilizzazione di materie prime ottenute da uve di origine comunitaria anziché di materie prime importate ; che è pertanto opportuno concedere l'aiuto agli utilizzatori delle materie prime, ossia ai trasformatori ;

considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuti e di controllo, è opportuno disporre che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta recante le indicazioni necessarie per consentire il controllo delle operazioni ;

considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere un impatto quantitativo apprezzabile sull'utilizzazione delle materie prime comunitarie, è opportuno fissare, per ciascun prodotto, il quantitativo minimo sul quale può vertere una dichiarazione ;

considerando che è opportuno precisare che l'aiuto è concesso soltanto per le materie prime che presentano le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succo di uve ; che occorre pertanto prescrivere un particolare che le uve e i mosti di uve oggetto di una dichiarazione devono avere una massa volumica, a 20 gradi celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo ;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 fino alla campagna 1989/1990 una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uve ; che, in considerazione della necessità di finanziare dette campagne, è opportuno fissare la percentuale dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace campagna di promozione del prodotto ;

considerando che la trasformazione viene effettuata sia da trasformatori occasionali sia da imprese che operano in modo continuo ; che le modalità di applicazione del regime di aiuti devono tener conto di tale differenza strutturale ;

considerando che, per consentire agli organi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, fatte salve le disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (4), precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino ;

considerando che, sia per evitare spese ingiustificate sia a fini di controllo, è opportuno prescrivere un rapporto massimo tra le materie prime impiegate e il succo di uve ottenuto, basato sulle normali tecniche di trasformazione ;

considerando che, per motivi commerciali, alcuni operatori conservano per lunghi periodi in magazzino il succo di uve prima del condizionamento ; che, in tali circostanze, occorre instaurare un regime di anticipi allo scopo di non ritardare il pagamento degli aiuti agli operatori pur garantendo, mediante un'appropriata cauzione, gli organi competenti contro il rischio di pagamenti indebiti ; che è pertanto opportuno precisare i termini di pagamento dell'anticipo nonché le modalità per lo svincolo della cauzione ;

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.

considerando che, per poter beneficiare degli aiuti, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, è opportuno stabilire i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore;

considerando che l'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 822/87 vieta la vinificazione e l'aggiunta di succo di uve al vino; che, per garantire l'osservanza di tale disposizione, è opportuno precisare gli obblighi e i controlli particolari ai quali sono soggetti i trasformatori e gli imbottigliatori di succo di uve;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità del regime di aiuto previsto dall'articolo 46, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87. Alle condizioni prescritte dal presente regolamento l'aiuto è concesso ai trasformatori:

— che acquistano direttamente o indirettamente presso i produttori o i produttori associati le materie prime di cui al paragrafo 3 ai fini della fabbricazione di succo di uve;

— che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzano dette materie prime ottenute dal loro raccolto per la fabbricazione di succo di uve.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i trasformatori che, nel corso della campagna precedente quella considerata, erano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 35, 36 o 39 dello stesso regolamento possono beneficiare delle misure di cui al presente regolamento se presentano la prova di aver soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati dai regolamenti (CEE) n. 2352/87 (1), (CEE) n. 2353/87 (2) e (CEE) n. 441/88 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1596/88 (4) della Commissione.

3. Ai sensi del presente regolamento, per « materie prime » si intendono le uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo nel corso della prima tappa dell'adesione nonché il mosto di uve e il mosto di uve concentrato ottenuti interamente con uve prodotte nella Comunità escluso il Portogallo.

4. Le operazioni di trasformazione devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto della campagna considerata.

Articolo 2

1. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione a date definite e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, presenta agli organi competenti, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio di tali operazioni, una dichiarazione recante in particolare:

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore;

ii) l'indicazione della zona viticola di cui le materie prime sono originarie, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 822/87;

iii) i seguenti elementi tecnici:

— natura delle materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato),

— luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione,

— località in cui verrà effettuata la trasformazione,

— località (in quintali di uve o in ettolitri di mosto e di uve o di mosto di uve concentrato),

— massa volumica,

— data di inizio e durata delle operazioni di trasformazione.

Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari per l'identificazione dei prodotti.

La dichiarazione verte su un quantitativo minimo di:

— 13 quintali per le uve,

— 10 ettolitri per i mosti di uve,

— 3 ettolitri per i mosti di uve concentrati.

2. Il trasformatore che procede ad operazioni di trasformazione per tutta la durata della campagna e che desidera beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, prima dell'inizio della campagna o, se intraprende per la prima volta l'attività di elaborazione di succo di uve, prima dell'inizio di tale attività, presenta alle competenti autorità dello Stato membro in cui ha luogo la trasformazione una dichiarazione d'intenti scritta.

Dieci giorni prima dell'ultimo giorno di ciascun trimestre egli presenta inoltre alle suddette autorità, per il trimestre successivo, un programma relativo a tali operazioni recante almeno:

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del trasformatore;

ii) i seguenti elementi tecnici:

— natura della materie prime (uve, mosto di uve o mosto di uve concentrato),

— luogo di magazzinaggio delle materie prime destinate alla trasformazione,

— località in cui verrà effettuata la trasformazione,

— calendario delle attività dell'impresa.

(1) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 17.
(2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 22.
(3) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(4) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.

Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari a fini di controllo.

3. Le dichiarazioni e i programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentati in almeno due esemplari di cui almeno uno è rinviato, debitamente vistato dalle autorità competenti, al trasformatore.

Articolo 3

Le materie prime devono essere di qualità sana, leale e mercantile e idonee alla trasformazione in succo di uve. I mosti di uve e i mosti ottenuti dalle uve elaborate devono avere una massa volumica, a 20 gradi celsius, compresa tra 1,055 e 1,100 grammi per centimetro cubo.

Articolo 4

1. Per ogni campagna è fissato un aiuto:

— per le uve,

— per i mosti di uve,

— per i mosti di uve concentrati elaborati.

2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna promozionale è pari al 35 % degli importi dell'aiuto fissati per la campagna considerata; l'importo corrispondente a detta parte viene trattenuto al momento della concessione dell'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore soltanto il 65 % degli aiuti fissati.

Articolo 5

1. In conformità del disposto del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore tiene una contabilità di magazzino dalla quale risultano in particolare:

— i quantitativi e la massa volumica delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti e, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori;

— i quantitativi e la zona viticola d'origine delle materie prime utilizzate ogni giorno;

— i quantitativi di succo di uve ottenuti ogni giorno dopo la trasformazione;

— i quantitativi di succo di uve uscito ogni giorno dai suoi impianti nonché il nome e l'indirizzo del destinatario o dei destinatari.

Se il trasformatore procede nei propri impianti di elaborazione all'imbottigliamento del succo di uve, se del caso mescolato con altri prodotti, l'informazione non è richiesta. In tal caso, dalla contabilità di magazzino devono risultare inoltre i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno.

2. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.

Articolo 6

1. Nel caso di cui all'articolo 7, primo comma, l'imbottigliatore tiene una contabilità di magazzino conforme al disposto del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, dalla quale risultano in particolare:

— le partite di succo di uve entrate ogni giorno nei suoi impianti nonché il nome e l'indirizzo del trasformatore;

— i quantitativi di succo di uve condizionati ogni giorno.

2. I documenti giustificativi della contabilità di magazzino di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di ciascuna verifica.

Articolo 7

Se l'imbottigliamento del succo di uve, eventualmente mescolato con altri prodotti, viene effettuato nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, entro i sette giorni successivi alla ricezione del prodotto, l'imbottigliatore trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato del luogo di scarico. Al più tardi due settimane dopo la sua ricezione, l'autorità competente del luogo di scarico o il servizio abilitato rinvia detta copia debitamente vistata al trasformatore/speditore del succo di uve.

Tuttavia, se l'imbottigliatore o il trasformatore lo richiede, la copia del documento di accompagnamento debitamente vistata gli viene trasmessa direttamente dall'autorità competente o dal servizio abilitato del luogo di scarico.

Articolo 8

1. Per beneficiare dell'aiuto il trasformatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, presenta alle autorità competenti, entro i sei mesi successivi alla fine delle operazioni di trasformazione, una domanda di aiuto corredata:

— dalla copia della dichiarazione da lui detenuta;

— di una copia o di un riepilogo della documentazione contabile di cui all'articolo 5; gli Stati membri possono richiedere che tale copia o riepilogo sia vistato da un organismo di controllo;

— di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto delle materie prime agli impianti del trasformatore o di un riepilogo di detti documenti. Gli Stati membri possono richiedere che tale copia o riepilogo sia vistato da un organismo di controllo.

Nella domanda di aiuto sono indicati il quantitativo di materie prime effettivamente trasformato e il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono terminate.

2. Per beneficiare dell'aiuto il trasformatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, presenta all'autorità competente o al servizio a tal fine abilitato, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna, una o più domande di aiuto corredate:

— della copia dei programmi trimestrali da lui detenuta o di un riepilogo di questi ultimi;

— di una copia della documentazione contabile di cui all'articolo 5, relativa al quantitativo oggetto di ciascuna domanda, o di un riepilogo di tale documentazione. Gli Stati membri possono richiedere che la copia o il riepilogo sia vistato da un organismo di controllo.

3. Inoltre, entro i sei mesi successivi alla data di apposizione del visto di cui all'articolo 7 o alla data di esportazione del succo di uve, tutti i trasformatori presentano, secondo il caso :

— la copia del documento di accompagnamento vistata dall'autorità o dal servizio competente, di cui all'articolo 7 ;

— una copia del documento di accompagnamento recante, nella casella 23, il timbro dell'ufficio doganale che autentica l'esportazione.

Articolo 9

1. L'autorità competente versa l'aiuto per il quantitativo di materie prime effettivamente trasformate, entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 8.

2. Il trasformatore pùo chiedere che un importo pari all'aiuto, calcolato per le materie prime per le quali fornisce la prova dell'entrata nei suoi impianti, gli sia anticipato a condizione che abbia costituito una cauzione a favore dell'organismo d'intervento. La cauzione è pari al 120 % del suddetto importo. In tal caso, la presentazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 8 non è richiesta in questa fase.

Se il trasformatore presenta più domande di aiuto nel quadro del presente regolamento, l'autorità competente o il servizio a tal fine abilitato pùo permettergli di costituire una sola cauzione. In tal caso, la cauzione è pari al 120 % del totale degli importi calcolati in conformità del primo comma.

3. L'anticipo di cui al paragrafo 2 è versato entro i tre mesi successivi alla costituzione della cauzione. Tuttavia, l'anticipo non viene versato anteriormente al 1° gennaio della campagna considerata.

4. Dopo che l'autorità competente o il servizio abilitato ha verificato tutta la documentazione di cui all'articolo 8 e tenuto conto dell'aiuto da versare in applicazione dell'articolo 11, la cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata totalmente o in parte, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ([1]). Salvo caso di forza maggiore, la cauzione viene incamerata se il quantitativo elaborato è inferiore al 95 % del quantitativo per il quale è stato versato l'anticipo.

([1]) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Articolo 10

1. Salvo caso di forza maggiore, l'aiuto è corrisposto soltanto entro il limite dei quantitativi di materie prime effettivamente utilizzati, che non eccedono il seguente rapporto tra il prodotto e il succo di uve ottenuto :

— 1,30 per quanto riguarda le uve, in quintale per ettolitro,

— 1,05 per quanto riguarda i mosti, in ettolitro per ettolitro,

— 0,30 per quanto riguarda i mosti concentrati, in ettolitro per ettolitro.

2. Salvo caso di forza maggiore, se il trasformatore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento diverso dall'obbligo di trasformare in succo di uve le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare è diminuito di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità della violazione commessa.

3. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure ritenute necessarie in considerazione della circostanza addotta.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 3 nonché il seguito riservato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali misure comprendono in particolare le procedure di controllo che consentano di verificare le caratteristiche delle materie prime oggetto di una domanda di aiuto e di impedire che esse siano sviate dalla loro destinazione.

2. A tal fine, l'autorità competente procede in particolare :

— ad un controllo, almeno per sondaggio, negli impianti del trasformatore e, se del caso, in quelli dell'imbottigliatore ;

— alla verifica, almeno per sondaggio, della contabilità di magazzino di cui all'articolo 5 del trasformatore di cui all'articolo 2, paragrafo 1 ;

— prima di ciascun pagamento dell'aiuto o di ciascuno svincolo della cauzione, alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 5 del trasformatore di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ;

— alla verifica, almeno per sondaggio, della presa in consegna del succo di uve da parte dell'imbottigliatore ai fini dell'apposizione del visto di cui all'articolo 7, quando l'imbottigliatore è una persona diversa dal trasformatore ;

— se del caso, alla verifica per sondaggio della contabilità di magazzino dell'imbottigliatore di cui all'articolo 6.

Articolo 12

Entro dieci giorni prima della fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) i quantitativi di materie prime per i quali è stato chiesto un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola da cui provengono ;

b) i quantitativi di materie prime per i quali è stato concesso un aiuto, distinti secondo la loro natura e secondo la zona viticola dalla quale provengono.

Articolo 13

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano senza indugio il nome e l'indirizzo alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente